

LA CONVENZIONE

31 dicembre 2017

SEDE LEGALE

via Soderini, 24, 20146 Milano
PI 08928300964

protocollo@afolmet.it
www.afolmet.it

CONVENZIONE TRA

CITTÀ METROPOLITANA di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio n. 1, rappresentata dal Sindaco Metropolitano

Il Comune di Assago, con sede in Via dei Caduti 7 - 20090 Assago (MI), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Basiglio, con sede in Piazza Leonardo Da Vinci 1 – 20080 Basiglio (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Carpiano, con sede in Via San Martino, 12 - 20080 Carpiano (MI), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Casarile, con sede in Piazza Comunale 4 - 20080 Casarile (MI), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Cerro al Lambro, con sede in P.zza Roma 11 - 20070 Cerro al Lambro (MI), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Cesano Boscone, con sede in Via Monsignor Pogliani 3 - 20090 Cesano Boscone (Mi),N rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Colturano, con sede in Via Municipio, 1 – 20060 Colturano (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Corsico, con sede in Via Roma, 18 – 20094 Corsico (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Dresano, con sede in Via Roma, 3/5 – 20070 Dresano (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Lacchiarella, con sede in P.zza Risorgimento, 1 – 20084 Lacchiarella (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Locate di Triulzi, con sede in Via Roma, 9 – 20085 Locate di Triulzi (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Mediglia, con sede in Via Risorgimento, 5 – 20060 Mediglia (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Melegnano, con sede in Piazza Risorgimento, 1 – 20077 Melegnano (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Opera, con sede in Via Dante, 12 20090 Opera (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Pantigliate, con sede in Via Palazzo Comunale, 31 – 20090 Pantigliate (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Paullo, con sede in Via Mazzini, 28 – 20067 Paullo (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Peschiera Borromeo, con sede n Via XXV Aprile, 3 – 20068 Peschiera Borromeo (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Pieve Emanuele, con sede in Via Viquarterio, 1 – 20090 Pieve Emanuele (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Rozzano, con sede in Piazza Foglia, 1 – 20089 Rozzano (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di San Donato Milanese, con sede in Via C. Battisti, 2 – 20097 San Donato Milanese (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di San Giuliano Milanese, con sede in Via Enrico De Nicola, 2 – 20098 San Giuliano Milanese (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di San Zenone al Lambro, con sede in Piazza Aldo Moro – 20070 San Zenone al Lambro (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Trezzano sul Naviglio, con sede in Via IV Novembre, 2 – 20090 Trezzano Sul Naviglio (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Tribiano, con sede in Via Palazzo Municipale, 1 – 20067 Tribiano (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Vernate, con sede in Piazza IV Novembre, 2 – 20082 Vernate (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Vizzolo Predabissi, con sede in Via Verdi, 9 – 20070 Vizzolo Predabissi (Mi), rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Zibido San Giacomo, con sede in Piazza Roma, 1 – 20080 Zibido San Giacomo (Mi), rappresentato dal Sindaco

e Comuni di AFOL METROPOLITANA congiuntamente denominati “Amministrazioni/Enti interessate/i”

PREMESSO

- che in data 14 gennaio 2015 è stata costituita l'Azienda Speciale Consortile AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO in breve AFOL METROPOLITANA, ai sensi degli artt. 31 e 114 D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito "TUEL"), tramite fusione per unione tra AFOL Milano e AFOL Nord Ovest;
- che i Soci di AFOL SUD Milano (Città Metropolitana di Milano già Provincia di Milano, Comuni di), Assago, Basiglio, Carpiano, Casarile, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Colturano, Corsico, Dresano, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Mediglia, Melegnano, Opera, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vernate, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo hanno approvato in sede di assemblea dei soci il 3/12/2015 un Documento d'Intesa con il quale si manifesta la volontà di procedere alla fusione per incorporazione dell'Azienda speciale consortile AFOL SUD Milano con AFOL Metropolitana;
- che tale impegno si configura quale passo ulteriore di un più ampio e articolato processo di aggregazione delle Agenzie per la Formazione, l'Orientamento ed il Lavoro costituite a partire dal 2007 tra la Provincia di Milano ed i Comuni del territorio, improntato alla nascita della Città Metropolitana, al conseguimento di imprescindibili obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento dei servizi;
- che tali obiettivi sono conseguiti attraverso l'accorpamento delle AFOL oggi esistenti nel territorio della Città Metropolitana in una unica Agenzia Metropolitana con la partecipazione del Comune capoluogo e della possibile partecipazione Camera di Commercio di Milano, così che l'integrazione e il coordinamento dei servizi e lo sfruttamento sinergico delle risorse facenti capo alle attuali entità possa consentire anche una riduzione dei costi e una maggiore efficienza nella produzione dei servizi medesimi e benefici della collettività;
- che lo strumento ritenuto idoneo a realizzare l'ingresso di AFOL SUD MILANO in AFOL METROPOLITANA, anche a tutela dei terzi, è quello della fusione per incorporazione, in applicazione anche delle disposizioni dettate dall'art. 2501 e seguenti del Codice Civile;
- che la fusione per incorporazione comporta, in particolare, l'estinzione di AFOL SUD MILANO e la contestuale adesione nella nuova entità di AFOL METROPOLITANA.

La già costituita Agenzia Metropolitana subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali e assume i diritti e gli obblighi in precedenza facenti capo ad AFOL SUD Milano, rappresentando il nuovo centro di imputazione e legittimazione dei rapporti giuridici.

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno a far tempo dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 Codice Civile o dalla data successiva che sia eventualmente stabilita nell'atto di fusione (data di efficacia). Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a far tempo dalla data del 01/01/2017, primo giorno utile consentito per la maggior retrodatazione degli effetti ai fini delle imposte sui redditi, secondo il disposto dell'art. 172 comma 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal D. Lgs 12 dicembre 2003 n. 344, qualora gli effetti giuridici della fusione avvengano entro il 31/12/2017.

- che, per effetto di quanto sopra, alla data di efficacia della fusione cesseranno gli attuali organi di amministrazione e controllo di AFOL SUD Milano (Consiglio di Amministrazione, Collegio di Revisione e Organismo di Vigilanza);

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Costituzione

Con la presente Convenzione, mediante la fusione per incorporazione – secondo le disposizioni, per quanto compatibili, degli art. 2501 e seguenti del Codice Civile – di:

- Azienda Speciale Consortile AFOL SUD Milano iscritta al Registro delle Imprese di Milano, REA al n. – 06064490961 con
- Azienda Speciale Consortile AFOL Metropolitana iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. REA n. MI 2056763

AFOL Metropolitana subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali ed assume i diritti e gli obblighi in precedenza facenti capo ad AFOL SUD Milano partecipante alla fusione per incorporazione, rappresentando il nuovo centro di imputazione e legittimazione dei rapporti giuridici.

Art. 2 – Scopo e finalità

L'Agenzia ha come scopo la promozione del diritto al lavoro quale servizio sociale rivolto alle persone, alle imprese ed alla collettività tramite attività di formazione e di orientamento al fine di contrastare il rischio di esclusione sociale e di povertà promuovendo interventi per la piena integrazione dei cittadini nel contesto sociale ed economico del proprio territorio.

Tale finalità è conseguita principalmente attraverso l'erogazione di interventi di natura educativa, formativa e culturale volti alla crescita del capitale umano e funzionali all'inserimento ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita, assicurando la realizzazione di servizi di:

- **Politica attiva del lavoro e di contrasto del rischio di disoccupazione di lunga durata** che, sulla base della gestione delle funzioni amministrative pubbliche contemplate dalla legislazione nazionale e regionale in materia di mercato del lavoro, affidate ai Centri per l'Impiego, assicurino alle persone l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, percorsi per la ricollocazione di lavoratori espulsi dal mercato e attività rivolte in particolare ai lavoratori svantaggiati (Reg. CE 800/08) ed alle fasce deboli del mercato (L. 381/91);
- **Educazione e formazione professionale**, quali attività didattico/educative rientranti nel sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia e delle altre regioni comprendenti, l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione (L. 53/03) nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, all'orientamento, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, all'aggiornamento ed alla specializzazione professionale, all'autoimprenditorialità, alle diverse attività formative realizzate nell'ambito di percorsi integrati tra i sistemi della formazione, dell'istruzione e del lavoro;
- **Integrazione lavorativa dei disabili e dei soggetti deboli**: volti all'integrazione dei soggetti disabili e dei soggetti rientranti nelle fasce deboli del mercato (L. 381/91). La gestione di tali servizi è fortemente integrata ai servizi di educazione e formazione professionale indicati al punto precedente e attuabili nell'ambito delle competenze affidate ai Centri per l'Impiego (L. 68/00);
- **Natura territoriale**: afferenti l'attività educativa, sociale, lo sviluppo economico, imprenditoriale e strutturale del territorio rivolti alle persone, alle imprese e/o alla collettività.

Gli Enti consorziati potranno affidare all'Agenzia - mediante appositi contratti di servizio e nel rispetto della legge - la realizzazione di ulteriori e specifici servizi o attività rientranti negli scopi istituzionali dell'Agenzia.

Art. 3 – Durata

L'Agenzia ha la durata di 50 (cinquanta) anni, a decorrere dalla data di costituzione di AFOL METROPOLITANA. È facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata della Convenzione per un tempo da stabilirsi, previa adozione dei necessari atti deliberativi degli organi competenti, da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 4 - Quote di partecipazione e di contribuzione

Gli Enti consorziati partecipano alle spese generali dell'Agenzia con una quota annua:

- per i Comuni pari a euro 1 (uno) per abitante del proprio Comune, come risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre dell'anno precedente cui la contribuzione si riferisce;
- per la Città Metropolitana pari a euro 0,50 (zero e cinquanta) per la somma degli abitanti dei Comuni consorziati oltre agli abitanti del Comune di Milano.
- per il Comune di Milano pari a euro 0,50 (zero e cinquanta) per abitante come risultante dai registri anagrafici al 31 Dicembre dell'anno precedente cui la contribuzione si riferisce

La quota di partecipazione spettante a ciascun Ente Consorzio membro dell'Assemblea consortile, da rivedere ogni biennio, è parametrata in base alla seguente formula:

$$X = \frac{cE * 100}{cT}$$

dove:

X= numero di voti spettanti al singolo Ente membro dell'Assemblea;

cE= totale dei contributi a carico del singolo Ente;

cT = totale dei contributi complessivamente spettanti all'Agenzia.

Un prospetto delle quote di partecipazione e del relativo computo dei voti assegnati a ciascun rappresentante in Assemblea è comunicato agli Enti consorziati.

All'esito e per gli effetti della fusione la quota iniziale di partecipazione assegnata a ciascun Ente consorzio sulla base della contribuzione 2017 è la seguente:

| ENTE | QUOTA PARTECIPAZIONE |
|------------------------------------|----------------------|
| 1 Città Metropolitana di Milano | 40,66 |
| 2 Comune di Arese | 0,62 |
| 3 Comune di Assago | 0,29 |
| 4 Comune di Baranzate | 0,38 |
| 5 Comune di Basiglio | 0,25 |
| 6 Comune di Bellinzago Lombardo | 0,13 |
| 7 Comune di Bresso | 0,84 |
| 8 Comune di Bussero | 0,27 |
| 9 Comune di Carpiano | 0,13 |
| 10 Comune di Carugate | 0,49 |
| 11 Comune di Casarile | 0,13 |
| 12 Comune di Cassano D'Adda | 0,61 |
| 13 Comune di Cassina De Pecchi | 0,44 |
| 14 Comune di Cernusco sul Naviglio | 1,09 |
| 15 Comune di Cerro al Lambro | 0,16 |
| 16 Comune di Cesano Boscone | 0,77 |
| 17 Comune di Cesate | 0,46 |
| 18 Comune di Cinisello Balsamo | 2,43 |
| 19 Comune di Cologno Monzese | 1,53 |
| 20 Comune di Colturano | 0,07 |
| 21 Comune di Cormano | 0,64 |
| 22 Comune di Cornaredo | 0,66 |
| 23 Comune di Corsico | 1,12 |
| 24 Comune di Dresano | 0,10 |
| 25 Comune di Garbagnate Milanese | 0,87 |
| 26 Comune di Grezzago | 0,10 |
| 27 Comune di Inzago | 0,35 |
| 28 Comune di Lacchiarella | 0,29 |

| | | |
|----|---------------------------------|-------|
| 29 | Comune di Lainate | 0,83 |
| 30 | Comune di Liscate | 0,13 |
| 31 | Comune di Locate di Triulzi | 0,33 |
| 32 | Comune di Masate | 0,11 |
| 33 | Comune di Mediglia | 0,39 |
| 34 | Comune di Melegnano | 0,58 |
| 35 | Comune di Melzo | 0,60 |
| 36 | Comune di Milano | 21,99 |
| 37 | Comune di Opera | 0,44 |
| 38 | Comune di Paderno Dugnano | 1,50 |
| 39 | Comune di Pantigliate | 0,20 |
| 40 | Comune di Paullo | 0,37 |
| 41 | Comune di Pero | 0,36 |
| 42 | Comune di Peschiera Borromeo | 0,76 |
| 43 | Comune di Pieve Emanuele | 0,52 |
| 44 | Comune di Pioltello | 1,19 |
| 45 | Comune di Pozzo D'Adda | 0,20 |
| 46 | Comune di Pozzuolo Martesana | 0,27 |
| 47 | Comune di Pregnana Milanese | 0,23 |
| 48 | Comune di Rho | 1,63 |
| 49 | Comune di Rozzano | 1,36 |
| 50 | Comune di San Donato Milanese | 1,04 |
| 51 | Comune di San Giuliano Milanese | 1,24 |
| 52 | Comune di San Zenone al Lambro | 0,15 |
| 53 | Comune di Senago | 0,69 |
| 54 | Comune di Sesto San Giovanni | 2,63 |
| 55 | Comune di Settala | 0,24 |
| 56 | Comune di Settimo Milanese | 0,64 |
| 57 | Comune di Solaro | 0,46 |
| 58 | Comune di Trezzano Rosa | 0,17 |
| 59 | Comune di Trezzano sul Naviglio | 0,67 |
| 60 | Comune di Tribiano | 0,11 |
| 61 | Comune di Truccazzano | 0,19 |
| 62 | Comune di Vanzago | 0,30 |
| 63 | Comune di Vaprio D'Adda | 0,29 |
| 64 | Comune di Vernate | 0,11 |
| 65 | Comune di Vignate | 0,30 |
| 66 | Comune di Vimodrone | 0,55 |
| 67 | Comune di Vizzolo Predabissi | 0,13 |
| 68 | Comune di Zibido San Giacomo | 0,22 |

Art. 5 - Organi Consortili

Gli organi dell'Azienda Speciale consortile sono:

1. L'Assemblea consortile;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Il Direttore;
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Viene altresì costituito il Comitato Territoriale dell'Agenzia regolato dal successivo art. 10 della Convenzione. Nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione, la composizione, il funzionamento e le competenze degli Organi consortili sono disciplinati dallo Statuto dell'Agenzia.

Art. 6 - Assemblea Consortile

L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco, o di un suo delegato ciascuno con diritti proporzionati alla quota di partecipazione così come indicata dal precedente art. 4.

L'Assemblea consortile nomina al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia è composto da un numero massimo di 5 (cinque) membri, nel rispetto in ogni caso delle previsioni di legge in materia, ed è nominato dall'Assemblea consortile su designazione degli Enti consorziati secondo le regole sotto indicate, fermo restando che, in ogni caso, almeno due Consiglieri di Amministrazione sono nominati su designazione del Sindaco della Città Metropolitana di Milano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato tra i membri designati dal Sindaco della Città Metropolitana di Milano secondo quanto previsto nello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da 4 membri, designati come di seguito indicato:

- 2 membri designati dalla Città Metropolitana di Milano;
- 1 membro designato dal Comune di Milano;
- 1 membro designato dai Comuni consorziati.

In data 17/09/2015 è stata formalizzata l'adesione del Comune di Milano in AFOL Metropolitana.

Al Comune di Milano in quanto detentore di una quota di partecipazione superiore al 20%, è riconosciuta la possibilità di designare un componente del CDA di AFOL Metropolitana.

In esito ad un eventuale processo di adesione all'Agenzia da parte della Camera di Commercio di Milano, qualora tale adesione comportasse l'acquisizione di una quota almeno pari al 20%, il numero dei componenti il CDA sarà formato da 5 membri. Pertanto in quel caso alla Camera di Commercio sarebbe riconosciuta la designazione di un membro del CDA.

In seguito ad eventuali successivi processi di fusione per incorporazione delle altre AFOL presenti nel territorio della Città Metropolitana di Milano, il Consigliere designato dai Comuni consorziati (ad esclusione del Comune di Milano) decadrà dalla carica e la designazione del nuovo membro spetterà al complesso dei Comuni consorziati conseguente al processo di fusione per incorporazione. Il Consigliere designato dai Comuni consorziati decadrà pertanto ogni volta che l'AFOL Metropolitana incorporerà tramite processo di fusione un'altra AFOL.

Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo Presidente, assistito dal Direttore, relaziona semestralmente all'Assemblea consortile in merito al piano di attività, al bilancio previsionale, al conto consuntivo ed alle più importanti iniziative aventi rilevanza contrattuale, ivi compresi i mutui di particolare entità e l'avvio di procedure per richiedere agli Enti consorziati quote di anticipazione necessarie per la realizzazione di progetti già finanziati.

Art. 8 - Direttore

La scelta del Direttore Generale e la revoca dello stesso è operata dal consiglio di amministrazione.

2. L'incarico di Direttore Generale è conferito con contratto a termine di durata quinquennale.

3. Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito in conformità a quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli enti locali.

4. Il Direttore Generale è coadiuvato da un vice direttore, se nominato, che esercita funzioni vicarie locali e dal Comitato di Direzione, costituito in base all'articolazione territoriale dell'Agenzia, come da successivo art. 10 e art. 23 dello Statuto.

Art. 9 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è attualmente composto da tre membri nominati dall'Assemblea consortile sulla base delle indicazioni pervenute dalla Città Metropolitana di Milano e dai Comuni consorziati come di seguito indicato:

- n. 2 membri designati dalla Provincia di Milano;
- n. 1 membro designato dai Comuni consorziati.

La carica di Presidente del Collegio è stata assunta dal membro designato dai Comuni, previo assenso del Presidente della Provincia di Milano.

Alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio dei Revisore dei Conti, il nuovo sarà nominato con le seguenti modalità:

- n. 2 membri designati dalla Città Metropolitana di Milano;
- n. 1 membro designato dai Comuni dell'assemblea che assume la carica di Presidente, previo consenso del Sindaco della Città Metropolitana di Milano.

Art. 10 – Comitato territoriale

1. Il Comitato Territoriale ha funzione di coordinamento tra gli enti consorziati, con riguardo alle attività dell'agenzia sui territori di riferimento. Ove richiesto, formula pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione ovvero all'assemblea consortile su materie attinenti l'operatività dell'agenzia.
2. Fermi restanti i principi generali in materia di amministrazione e controllo che governano il funzionamento delle aziende speciali consortili, il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti consorziati.
3. Per le finalità dei precedenti commi il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi priorità e piani dell'Azienda e delle relative direttive generali; a tal fine il Cda sottopone a preventivo parere del Comitato, le proposte di deliberazione di competenza dell'assemblea consortile e una relazione semestrale sull'andamento economico patrimoniale.
4. I pareri rilasciati dal Comitato Territoriale sulle seguenti materie:
 - apertura/chiusura delle sedi operative nel territorio provinciale ad eccezione del territorio del comune di Milano;
 - programmazione di servizi specifici delle sedi operative territoriali sopra indicate.Qualora avessero contenuto negativo si intendono vincolanti nei termini seguenti: nel caso in cui il consiglio di amministrazione non ritenesse di adeguarsi al contenuto del parere negativo reso dal Comitato Territoriale su tali specifiche materie, dovrà sottoporre le relative questioni alla decisione dell'assemblea consortile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera r dello Statuto.
5. Il Comitato Territoriale è composto dai seguenti membri designati dall'assemblea consortile: numero tre membri designati dal Sindaco della Città Metropolitana di Milano, uno dei quali assume la Presidenza del Comitato; numero due membri designati per ciascuna delle aree territoriali partecipanti all'Agenzia in base alle indicazioni pervenute dai Sindaci.
6. In ogni caso non possono essere nominati membri del Comitato Territoriale gli amministratori e il direttore dell'agenzia.
7. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Comitato Territoriale può richiedere informazioni e visionare atti e documentazione relativi all'agenzia ed alla sua amministrazione; si confronta inoltre con il collegio dei revisori e con l'organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001.
8. Il Comitato Territoriale delibera con il voto favorevole di due terzi dei suoi membri.
9. Il Comitato Territoriale dura in carica per un periodo non superiore a tre anni.
10. Il Comitato regola i propri lavori con apposito regolamento.

Art. 11 - Forme di consultazione degli Enti consorziati

L'Assemblea consortile può richiedere agli Enti consorziati pareri non vincolanti su determinate materie. Tali richieste di parere insieme alla necessaria documentazione devono essere trasmessi agli Enti consorziati tramite PEC.

Gli Enti consorziati devono fornire, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, riscontro all'Assemblea consortile. Gli Enti devono inoltre verificare il generale andamento dell'Agenzia nonché lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, ed economicità della gestione.

Art. 12 - Atti fondamentali

Sono atti fondamentali di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea consortile (nel rispetto di quanto stabilito al comma 8, dell'art.114 D.Lgs. 267/2000):

- a) il Piano Programma;
- b) il Bilancio di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il Conto consuntivo;
- d) il Bilancio di esercizio.

Tali atti sono trasmessi agli Enti consorziati contestualmente alla loro affissione all'Albo dell'Agenzia.

Art. 13 - Reciproci obblighi e garanzie

L'ordinamento dell'Agenzia è stabilito dalla presente Convenzione e dallo Statuto che si allega al presente atto e che saranno formalmente approvati dai competenti organi consiliari degli Enti sottoscrittori unitamente al progetto di fusione.

Art. 14 - Recesso

È facoltà degli Enti consorziati esercitare il diritto di recesso, trascorso un biennio dall'ingresso nell'Agenzia. Il recesso deve essere notificato, entro il 30 giugno di ciascun anno mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile. Il recesso esercitato entro il 30 giugno avrà effetto il 31 dicembre dell'anno in corso. Il recesso esercitato successivamente al 30 giugno avrà invece effetto il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di esercizio del diritto di recesso. Dalla comunicazione di recesso al momento di efficacia dello stesso. L'Ente recedente è tenuto al pagamento della quota annuale e non avrà diritto di voto unicamente con riguardo alle deliberazioni relative agli atti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 12 dello Statuto.